

AVVISO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITA', CRITERI E MODALITA' PROCEDURALI PER L'ACCESSO ALLA CONTRIBUZIONE A FONDO PERDUTO A FAVORE DEI SOGGETTI CHE HANNO SUBITO UNA CONTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ COME CONSEGUENZA DEL PERDURARE DELLA SITUAZIONE PANDEMICA

Art. 1

(Finalità e regime di aiuto)

1. Il presente avviso, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 17 dd. 20.04.2021 disciplina le tipologie di beneficiari, i requisiti di ammissibilità degli stessi, i criteri e le modalità procedurali di concessione di ulteriori contributi a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica.
2. I contributi sono concessi in applicazione della sezione 3.1. (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali i) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 del 1 marzo 2020 (la 5° modifica al Quadro temporaneo estende il termine di concessione al 31/12/2021)

Art. 2

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. I contributi sono concessi a soggetti, liberi professionisti, ditte individuali, società, associazioni con un volume d'affari nel 2019 inferiore a 1.000.000 di euro e che, in conseguenza del perdurare della situazione pandemica e dei conseguenti provvedimenti nazionali di restrizione o chiusura delle attività, hanno subito una significativa contrazione dell'attività economica tale da aver rilevato una perdita del fatturato uguale o superiore al 20% registrato ponendo a raffronto l'importo del fatturato annuo prodotto fra i seguenti anni di esercizio 2019 e 2020.
2. Possono presentare domanda le imprese risultanti attive alla data del 23 febbraio 2020 e ancora attive alla data di presentazione della domanda a valere sulla linea contributiva. Le imprese stagionali, fermi restando anche per queste i presupposti da ultimo esplicitati ai fini della ammissibilità della domanda presentata, possono presentare domanda anche se sono nel periodo di inattività, intesa quale assenza di attività legata alla stagionalità.
3. Possono presentare domanda, altresì, le imprese che hanno avviato la loro attività in data successiva al 01 gennaio 2020 ed entro il 24 ottobre 2020 (data DPCM nuove restrizioni), in questo caso non verrà preso in rilievo la perdita subita ma verrà riconosciuto un importo fisso pari a 700,00 euro, come incentivo alla nuova imprenditoria in un momento di difficoltà legato alla pandemia. Tuttavia tali imprese saranno finanziate solo successivamente a quelle di cui al comma 1 laddove residuino economie e seguendo l'ordine cronologico di presentazione.
4. I soggetti beneficiari di contribuzione svolgono attività che rientrano nell'elenco dei codici ATECO di cui all'allegato A. Il codice ATECO di riferimento è il codice primario o prevalente risultante dal registro imprese alla data di pubblicazione del bando.

5. I soggetti beneficiari devono essere iscritti al Registro imprese o albi e elenchi professionali o, in subordine, devono essere:
- iscritti negli albi, registri o elenchi delle guide turistiche, accompagnatori turistici, guide naturalistiche o ambientali-escursionistiche; guide alpine – maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine; guide speleologiche – maestri di speleologia o aspiranti guide speleologiche tenuti dalla Direzione centrale regionale competente in materia di turismo;
 - iscritti nell'elenco dei B&B tenuto dalla Direzione centrale regionale competente in materia di turismo;
 - iscritti nell'elenco degli Affittacamere tenuto dalla Direzione centrale regionale competente in materia di turismo;
 - società sportive con partita IVA
 - iscritti all'Albo del Collegio dei Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia in corso di validità per l'anno 2021 e risultare in possesso di uno dei seguenti due requisiti in alternativa:
 - per i soci delle Scuole di Sci autorizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia: avere conseguito un reddito specifico comprovato da Certificazione Unica soci dipendenti o da quadro RH della dichiarazione dei redditi 2020 per il 2019 superiore ad euro 2.500,00;
 - per i professionisti individuali: essere in possesso di partita IVA riferita alle attività di insegnamento della disciplina sportiva nel corso degli anni 2020 e 2021.

L'iscrizione agli albi, registri o elenchi sopra citati deve risultare in corso di validità per l'anno 2021.

6. I soggetti titolari di agriturismo dalla cui visura camerale risulta soltanto il codice ATECO primario o prevalente riferito all'attività agricola possono accedere alla contribuzione e per poter validamente presentare domanda di contributo è necessario che dal registro imprese risulti come codice secondario il 55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle aziende agricole) o il 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole). In mancanza di almeno uno di questi codici non è possibile accedere al contributo.

7. I soggetti beneficiari devono avere sede legale, unità locale o sede operativa nel comune di Tolmezzo.

8. Per poter beneficiare dell'agevolazione, i soggetti beneficiari iscritti nel registro imprese, alla data di presentazione della domanda:

- a. non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- b. non devono essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- c. devono rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in

materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

- d. se imprese di media/grande dimensione, non devono essere in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria; se di micro/piccola dimensione (meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro) non devono aver ricevuto aiuti per il salvataggio né essere soggetti a un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

9. Laddove il beneficiario risulti debitore nei confronti del Comune, l'importo concesso sarà incamerato dal Comune medesimo a ristoro parziale o totale della somma dovuta .

Art. 3

(Intensità contributiva)

1. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto, esclusivamente con erogazione a mezzo bonifico bancario, un contributo a fondo perduto variabile determinato dal codice Ateco di appartenenza da euro 500,00 a euro 1.200,00 euro secondo quanto riportato nell'allegato A.

Art 4

(Presentazione della domanda)

1. Le domande potranno essere presentate a partire **dalle ore 8.00 del giorno 15.09.2021 fino alle ore 20.00 del giorno 15.10.2021** attraverso procedura telematica.
2. La domanda di contributo è trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) tramite l'apposita piattaforma per i servizi on line della Comunità di montagna della Carnia.
3. È ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In caso di presentazione autonoma da parte del legale rappresentante/titolare del soggetto richiedente la domanda NON prevede allegati. In caso di presentazione da parte del soggetto delegato, deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo allegato, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.
4. Può essere soddisfatta una sola domanda riferita ad un'unica attività; nel caso pervenga più di una domanda da parte dello stesso richiedente verrà ritenuta ammissibile solo l'ultima pervenuta.
5. Le domande presentate sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 5

(Procedimento di concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della presentazione della domanda, e verranno valutati predisponendo una graduatoria sulla base della perdita subita, verranno liquidate dapprima le richieste alle attività che hanno subito in termini percentuali maggiore perdita.

2. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso si verifichi un'economia superiore al 10% rispetto alle risorse stanziato, i contributi di cui all'art. 3 e all'Allegato A saranno ridefiniti con aumento proporzionale.
3. I provvedimenti di concessione e contestuale erogazione dei contributi verranno adottati entro 60 giorni dal termine finale di chiusura della procedura di presentazione di tutte le domande di contributo.

Art. 6

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge e gli obblighi previsti dal presente documento, in particolare, IL BENEFICIARIO SI IMPEGNA A:
 - a. conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda stessa,
 - b. consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - c. rispettare le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.) in materia di obblighi informativi in relazione alle erogazioni pubbliche;
 - d. utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni con l'Amministrazione, oppure, per i soggetti privi di pec in quanto non obbligati alla tenuta della casella di posta elettronica certificata, la propria casella di posta elettronica ordinaria indicata nel modulo di domanda

Art. 7

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Ufficio competente in relazione alla documentazione presentata effettua ispezioni e controlli a campione.

Art. 8 (Revoche)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. L'annullamento del provvedimento di concessione comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate secondo quanto previsto dagli articoli 50 e seguenti della legge regionale 7/2000.